

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64.

Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev);
- b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
- c) Azienda regionale delle foreste;
- d) Latteria didattica «Pietro Marconi» di Thiene;
- e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu).

Art. 2

Indennità di carica

Ai presidenti degli enti, di cui al precedente articolo, spetta un'indennità di carica, che viene stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell'allegata tabella A, che forma parte integrante della presente legge.

Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il presidente.

Art. 3

Revisori dei conti

Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l'ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un'indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.

Art. 4

Indennità di presenza

Ai restanti amministratori, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un'indennità di presenza, stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 40.000.

Art. 5

Rimborso spese e trattamento di missione

A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia consentito l'uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.

Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede dell'ente.

Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione, anziché il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente medesimo, compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali vigenti in materia.

Art. 6

Amministrazione straordinaria

In caso di gestione commissariale dell'ente, il trattamento economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.

Art. 7

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 23 dicembre 1983

Bernini